

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 27-10-2011

Messaggio n. 20343

OGGETTO: Fondi di sostegno al reddito di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996. Domande di assegno straordinario. Adeguamento progressivo della pensione di vecchiaia delle lavoratrici, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Come noto, i regolamenti dei Fondi di sostegno di settore, istituiti presso l'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l'accesso all'assegno straordinario: il diritto all'assegno di sostegno al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria. Il diritto a pensione del lavoratore deve essere pertanto verificato al momento dell'accesso all'esodo con riferimento ai requisiti pensionistici che saranno in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

In particolare, per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina dettata dall'articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011. La norma richiamata anticipa al 2014 (anziché dal 2020) il progressivo aumento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo; l'entrata a regime della disciplina è anticipato al 1° gennaio 2026 (anziché il 1° gennaio 2032).

Ne consegue che le domande di assegno straordinario devono essere modificate, o integrate, ai sensi della citata nuova disposizione normativa. Infatti, nei casi in cui la data di scadenza dell'assegno straordinario indicata nella domanda non tenga conto della nuova disciplina, la Sede INPS competente segnala la circostanza all'azienda esodante, la quale deve provvedere

alla presentazione di un'altra domanda, ovvero di un'integrazione della precedente, sottoscritta dal datore di lavoro e dal lavoratore, con l'indicazione della nuova scadenza.

Resta ferma la disciplina sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (cosiddette finestre, v. messaggio n. 21171 del 12 agosto 2010).

Il presente messaggio riveste rilevanza esterna, pertanto viene pubblicato sul sito internet dell'Istituto.

Il Direttore Generale
Nori